

Milano, 8 febbraio 2024

Partner

Dott. Comm. Corrado Colombo
Dott. Comm. Giorgio Agnello
Dott. Comm. Paolo Bergamasco
Dott. Comm. Valeria De Cicco
Dott. Comm. Silvio Formenti
Dott. Comm. Piergiorgio Gusso
Dott. Comm. Luigi Lepore
Dott. Comm. Mara Losi
Dott. Comm. Gianluca Panizza
Dott. Comm. Maria Paola Pecollo
Dott. Comm. Monica Poletto
Dott. Comm. Filippo Purghe
Dott. Comm. Giovanna Rita
Avv. Nicola Salvarani
Dottoressa Elsa Ségard Esp. Cont.
Dott. Comm. Pino Sorrentino
Dott. Comm. Alfredo Tradati
Dott. Comm. Carlo Triberti

Of Counsel

Dott. Comm. Paolo Triberti
Avv. Vittorio Versace
Dott. Luca Insabato Cons. del Lav.
Avv. Patrizia Tovazzi

Dott. Comm. Anna Aimetti
Dott.ssa Felicia Bogaci Esp.Cont.
Dott. Comm. Ferdinando Broggi
Avv. Lucia Campora
Dott. Comm. Giuseppina Grazia Carbone
Dott. Comm. Tommaso Carena
Dott. Comm. Sara Casana
Dott. Comm. Giuseppe Celestini
Dott. Comm. Michele Ciccone
Dott. Comm. Barbara Di Gregorio
Dott. Comm. Moira Di Muzio
Dott. Comm. Vincenzo Frunzio
Dott. Comm. Gerardo Giannella
Dott. Comm. Emanuela Glerean
Dott. Comm. Irene Guerzoni
Dott. Comm. Alberto Mattiello
Dott. Comm. Giorgia Mazzieri
Dott. Comm. Mila Monova
Dott. Comm. Gaia Napoli
Dott. Comm. Enzo Pignataro
Avv. Chiara Pisani
Dott. Comm. Alessandro Pozzi
Dott. Comm. Bruna Paulon Puerari
Dott. Comm. Rosa Runci
Dott. Comm. Camilla Santinoli
Dott. Comm. Stefania Silvestri
Dott. Comm. Andreina Soffientini
Dott.ssa Tzvetelina Spassov Esp. Cont.
Dott. Comm. Gloria Torre
Avv. Stefano Versace

C.F. e P.Iva 10444880156

www.tcapartners.it
info@tcapartners.it

Comunicazione n. 2/2024

Oggetto: Certificazione Unica 2024

Gentili Clienti,

con la presente Comunicazione ricordiamo la scadenza per la predisposizione e l'invio della **Certificazione Unica "CU 2024", relativa ai redditi 2023.**

Il modello è volto a certificare i dati reddituali e previdenziali dei **lavoratori dipendenti e assimilati**, nonché i dati relativi ai **redditi di lavoro autonomo (anche occasionale), provvigioni e redditi diversi.**

La Certificazione Unica deve essere trasmessa sia al percettore sia telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il **18 marzo 2024.**

L'invio al percettore è a carico di ciascun sostituto d'imposta e può essere effettuato elettronicamente, se il percettore è in grado di scaricare la certificazione e stamparla, mentre non può essere utilizzato l'invio telematico in caso di consegna della certificazione agli eredi.

È sempre facoltà del percettore richiedere l'invio cartaceo della CU.

Si precisa che la trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta ovvero entro il 31 ottobre 2024.

1) SOGGETTI OBBLIGATI ALL'INVIO

Sono tenuti alla predisposizione e all'invio della Certificazione Unica 2024 coloro che nel 2023 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte riferite a:

- **redditi di lavoro autonomo** di cui all'art. 53 del TUIR o redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, dello stesso TUIR, cui si sono rese applicabili le disposizioni degli artt. 25 del DPR n. 600 del 29 settembre 1973 e 33, comma 4, del DPR n. 42 del 4 febbraio 1988. Si ricorda che è necessario certificare anche i redditi di lavoro autonomo corrisposti ai soggetti c.d. minimi (art. 27 D.L 98/2011) e ai soggetti c.d. forfetari (art. 1 L. 190/2014), benché i relativi compensi non siano soggetti a ritenuta d'acconto;

- **provvigioni** comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, corrisposte nel 2023, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all'art. 19 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta, cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell'art. 25-*bis* del DPR n. 600 del 29 settembre 1973;
- **corrispettivi** erogati nel 2023 per prestazioni relative a **contratti d'appalto** cui si sono resi applicabili le disposizioni contenute nell'art. 25-*ter* del DPR n. 600 del 29 settembre 1973;
- **indennità** corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell'attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lettere d), e), f), dell'art. 17, comma 1, del TUIR).

Ricordiamo che sono obbligati alla predisposizione e invio della Certificazione Unica gli **intermediari immobiliari** che nel corso del 2023, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del D.L. n. 50/2017, hanno operato le ritenute del 21% sull'ammontare dei canoni e corrispettivi percepiti e relativi a contratti di locazioni brevi.

Inoltre, anche i **soggetti in regime forfettario** sono obbligati al rilascio della CU qualora abbiano erogato nel corso del 2023:

- somme a titolo di redditi da lavoro dipendente o a questi assimilati;
- somme a titolo diverso sulle quali è stata facoltativamente operata la ritenuta.

2) CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE

Per i Clienti che hanno affidato allo Studio la tenuta della contabilità, l'adempimento sarà predisposto direttamente dallo stesso.

I Clienti, invece, che gestiscono in proprio la contabilità e vogliono avvalersi dello Studio per il servizio di predisposizione della Certificazione Unica, sono invitati a trasmettere la relativa documentazione entro e non oltre **lunedì 19 febbraio 2024**.

3) SANZIONI

Le sanzioni applicabili in caso di omessa, tardiva o errata presentazione della Certificazione Unica rimangono quelle già vigenti a partire dall'anno l'anno 2017, ovvero:

- euro 100 per ogni CU, con massimo di euro 50.000;
- euro 33,33 per ogni CU, con un massimo di euro 20.000, se la CU corretta è trasmessa entro 60 giorni dal termine di presentazione;
- nessuna sanzione se la CU errata, inviata entro il 18 marzo, è poi corretta e trasmessa entro il 21 marzo 2024.

Si segnala infine che l'Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n. 428 del 12/08/2022, ha affermato che l'importo dell'imposta di bollo riaddebitata al cliente dal contribuente che applica il regime

forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014 costituisce parte integrante del suo compenso e concorre pertanto al computo del reddito imponibile.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento in merito, inviamo con l'occasione i migliori saluti.

TCA - Triberti Colombo & Associati